

Autore : Giancarlo Vitali

Direttore tecnico del centro di formazione iscritto all'albo dei soggetti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale nr 839 deò 6/10/2014 Regione Lombardia

GUIDA PER L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO – COMMITTENTE

per

LA MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO PERMANENTI “LINEE VITA”

QUADRO LEGISLATIVO

Il gestore dell'immobile ha l'obbligo di mantenere in stato di servizio i sistemi di sicurezza , installati sulla propria copertura per la manutenzione ordinaria della stessa .

D.Lgs 81/08 smi ALLEGATO XVI,

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure incorporate nell'opera o al servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:

- *utilizzare le stesse in completa sicurezza;*
- *mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità*

NORME TECNICHE

Le vigenti direttive che fanno riferimento ai dispositivi di ancoraggio permanenti (RUE 305:2011– UNI 11578:2015—RUE 425:2016) , impongono che il fabbricante deve fornire all'installatore, chiare informazioni e procedure per la temporalizzazione – modalite – procedure per eseguire una manutenzione periodica per il mantenimento in stato di servizio dei sistemi

UNI 11560:2022

Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione

La norma fornisce i criteri per l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso, le ispezioni e la manutenzione dei sistemi di ancoraggio in copertura (di seguito indicati "sistemi di ancoraggio"). Essa fornisce altresì utili indicazioni per la loro progettazione. La norma tratta i sistemi di ancoraggio puntuali, lineari e combinati, destinati all'installazione permanente da utilizzare congiuntamente ai sistemi di protezione individuale dalle cadute e fornisce i principi per la valutazione del rischio connesso al pericolo di caduta dall'alto inerente i lavori sulle coperture. La presente norma non tratta i rischi connessi a pericoli diversi da quello della caduta dall'alto. La presente norma non fornisce i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale e dei dispositivi di protezione collettiva da utilizzarsi in copertura.

UNI 11578: 2015 *“dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente – requisiti e metodi di prova “indica di eseguire:*

Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere fornite insieme al dispositivo di ancoraggio e devono essere messe a disposizione almeno nella o nelle lingue ufficiali del Paese di destinazione. Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere conformi alla UNI EN 365:2005 eccetto per quanto riguarda la raccomandazione circa la periodicità delle ispezioni periodiche di cui alla seconda frase del punto 4.4 b), che in ogni caso non deve essere maggiore di 2 anni per i controlli relativi al sistema di ancoraggio e 4 anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti.

REQUISITI DELL'INSTALLATORE

La norma UNI 11900 entrata in vigore il 16 febbraio 2023

definisce i requisiti relativi all'attività professionale dell'installatore di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura.

La norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale dell'installatore di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, ossia la figura professionale che effettua il montaggio, lo smontaggio e le ispezioni del sistema di ancoraggio di cui alla UNI 11560.

L'attività professionale dell'installatore di sistemi di ancoraggio è articolata in tre livelli: **base, intermedio e avanzato**.

Attività che può fare l'installatore	Base	Intermedio	Avanzato
Sostituzione/ripristino del sistema di ancoraggio			X
Ispezione al montaggio del sistema di ancoraggio	X	X	X
Ispezione periodica del sistema di ancoraggio		X	X
Ispezione straordinaria del sistema di ancoraggio			X

ATTENZIONE

I dispositivi di ancoraggio permanente installati prima dell'entrata in vigore delle PRECEDENTI direttive sono comunque idonei all'impiego? come bisogna intervenire?

PREMESSA

Componente fondamentale è la verifica della conformità del prodotto installato

1. la norma di riferimento dichiarata dal fabbricante
2. la dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante
3. i certificati di prova di laboratorio rilasciati dal fabbricante
4. le informazioni, istruzioni, prescrizioni rilasciate dal fabbricante

se risultasse la non conformità del prodotto, a seguito di una verifica documentale ogni altro processo risulterebbe inutile, il sistema va dismesso immediatamente.

Osservazioni
Livelli di qualificazione dell'installatore
La norma UNI 11900:2023 fornisce una serie di compiti ed attività specifiche dell'installatore in base al livello acquisito. Si ritiene opportuno sottolineare l'importanza dei termini utilizzati che possono indurre in errori gravi da parte degli operatori:
1. Verificare la presenza della documentazione non equivale alla verifica della conformità dei contenuti
2. Sostituzione /ripristino del sistema: normalmente questa operazione la si definisce come riparazione e la esegue un installatore AUTORIZZATO dal fabbricante per le varianti che ogni dispositivo ha come caratteristiche e per le eventuali attrezzature necessarie

VERIFICA TECNICA—PROGETTUALE E LEGISLATIVA

Relazione tecnica preliminare

La relazione della verifica tecnica riguarda la conformità del prodotto «linee vita»

viene fatta sulla base documentale pervenuta allo scrivente (tecnico rilevatore qualificato EQF 6)

La verifica tecnica (conformità del prodotto relativa ai prodotti da costruzione) viene fatta sulle indicazioni riportate in :

1. DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/771 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2018
2. RUE 305:2011 allegato V modello1+
3. RUE 425:2016
4. UNI 11578:2015

La verifica progettuale e legislativa

sulla base documentale pervenuta allo scrivente (tecnico rilevatore qualificato EQF 6)

viene fatta sulla base dei contenuti minimi indicati:

Nei regolamenti o atti di indirizzo Regionali vigenti

Nell'allegato XVI D.Lgs 81/08 smi

Oggi la conformità del prodotto deve far riferimento alle seguenti direttive

Categoria prodotto:

Prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata. (EN)

Impiego:

dispositivi di ancoraggio appositamente progettati per essere fissati o, in alcuni casi, inseriti nella struttura di supporto in modo permanente

Scopo:

Lo scopo dei dispositivi di ancoraggio è quello di essere un punto sicuro di ancoraggio per il collegamento di un sistema di arresto caduta

Prodotto da costruzione:

DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/771 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2018

SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE ALLEGATO V - Sistema 1+

Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante su base volontaria –

Prodotti che possono avere una specifica tecnica armonizzata che prende il nome di EAD (European Assessment Document). Nel caso specifico, esistono tre EAD:

- EAD 330340-00-0606 - Factory made structural anchor for attaching personal fall protection equipment, designed to be permanently and fully bonded to a multi-layered roof waterproofing system;
- EAD 331072-00-0601 - Anchor devices for fastening personal fall protection systems to concrete structures;
- EAD 331846-00-0603 - Anchor devices for fastening personal fall protection systems to timber substructures (Pending for citation in OJEU).

Requisiti di igiene e sicurezza che devono avere i punti sicuri di ancoraggio:

REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 -

Requisiti e metodi di prova:

UNI 11578:2015 – prove di resistenza degli ancoraggi con nuovi valori, informazioni del fabbricante molto più dettagliate, certificati di laboratorio delle prove per l'attestazione delle prestazioni degli ancoraggi, piano di mantenimento la valutazione delle caratteristiche essenziali del prodotto deve essere fatta mediante la verifica della costanza delle prestazioni con prove di laboratorio eseguite su dispositivi fissati a strutture tipo per determinare l'idoneità all'impiego.

NORME NON PIU' APPLICABILI
prodotti non conformi all'impiego

- I prodotti certificati con la precedente norma UNI 795:2002 che è stata ritirata nel 2012.
- I prodotti certificati con la norma EN 795 del 2012 – perché detta norma è applicabile solamente ai dispositivi di ancoraggio temporaneo , quindi risultano NON CONFORMI per essere impiegati come ancoraggi permanenti

Se dalla verifica documentale si rileva una non conformità (ovvero il prodotto installato è dichiarato conforme ad una delle norme sopra riportate) è necessario procedere (se risulta fattibile) a conformare il prodotto alle nuove direttive Affinche risulti che il prodotto sia un punto sicuro di ancoraggio con i requisiti tecnici vigenti , sia idoneo all'impiego quale componente di un sistema che permette l'arresto di caduta in condizioni di sicurezza UNI EN 363 –

E che abbia i requisiti di igiene e sicurezza identici ai DPI in quanto componenti di un sistema anticaduta comprendendo le certificazioni ,istruzioni per l'uso ,istruzioni per l'installazione , la manutenzione, l'ispezione e la verifica periodica

CONCLUSIONE

- Per i prodotti installati dopo GENNAIO 2018 devono essere conformati ai nuovi requisiti
- I fabbricanti possono integrare la documentazione /certificazioni qual'ora i dispositivi di ancoraggio soddisfino i nuovi requisiti
- Se non fosse possibile è necessario procedere alla loro dismissione , in quanto risulterebbero non idonei all'impiego – potenzialmente pericolosi per la salute degli utilizzatori

AZIONI CORRETTIVE

È CONSIGLIABILE AFFIDARE UNA VERIFICA DOCUMENTALE AD UN INSTALLATORE AVANZATO PRIMA DI DARE INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ISPEZIONE E VERIFICA PERIODICA

PROCEDURA ATTIVAZIONE SERVIZIO

Fatta la verifica documentale, in base alle conclusioni e indicazioni dell'installatore avanzato o di un tecnico rilevatore qualificato , si potrà procedere all'attivazione del servizio di:

1. Ispezione al montaggio del sistema di ancoraggio
2. Ispezione periodica del sistema di ancoraggio .
3. Ispezione straordinaria del sistema di ancoraggio

Sottoscrizione di un contratto di appalto :

Oggetto: Servizio di manutenzione, ispezione periodica dispositivi di ancoraggio strutturali permanenti secondo gli standard vigenti: RUE 305:2011 - UNI 11578: 2015- RUE 425 :2018 - UNI 11560:2022 -UNI 11900:2023

Nel rispetto degli obblighi legislativi: D.lgs. 81/08 smi allegato XVI

Presso -----

Caso A

Si richiede:

intervento che può essere svolto da : installatore Base -Intermedio -Avanzato UNI 11900:2023

1. Ispezione al montaggio del sistema di ancoraggio

- Controlla la documentazione del sistema di ancoraggio prima del montaggio, verificando che siano presenti:
 - 1) Elaborato grafico rappresentativo del sistema
 - 2) Relazione tecnica generale
 - 3) Relazione di calcolo strutturale
 - 4) Manuali di installazione, uso e manutenzione degli ancoraggi
 - 5) Dichiarazione di conformità/rispondenza degli ancoraggi

- Controlla la documentazione del sistema di ancoraggio dopo il montaggio, verificando che siano presenti:
 - 1) Documentazione fotografica del sistema
 - 2) Dichiarazione di corretta posa del sistema
 - 3) Indicazione d'uso dei DPI da utilizzare
 - 4) Programma di manutenzione del sistema
 - 5) Registro delle ispezioni/manutenzioni del sistema
 - 6) Registro degli accessi al sistema

Caso B

Si richiede:

intervento che può essere svolto da : installatore Intermedio -Avanzato UNI 11900:2023

2. Ispezione periodica del sistema di ancoraggio

- Controlla la documentazione del sistema di ancoraggio ed in particolare che siano presenti:
 - 1) Elaborato grafico rappresentativo del sistema
 - 2) Relazione tecnica generale
 - 3) Relazione di calcolo strutturale
 - 4) Documentazione fotografica del sistema
 - 5) Dichiarazione di corretta posa del sistema
 - 6) Manuali di installazione, uso e manutenzione degli ancoraggi
 - 7) Dichiarazione di conformità/rispondenza degli ancoraggi
 - 8) Indicazione d'uso dei DPI da utilizzare
 - 9) Programma di manutenzione del sistema
 - 10) Registro delle ispezioni/manutenzioni del sistema
 - 11) Registro degli accessi al sistema

- Controlla il sistema di ancoraggio ed in particolare:
 - 1) Impermeabilizzazione
 - 2) Usura
 - 3) Ossidazione/corrosione
 - 4) Deformazioni dei componenti
 - 5) Deformazioni anomale della fune
 - 6) Tensionamento della fune
 - 7) Serraggio dei dadi e dei bulloni dei dispositivi a vista
 - 8) Stato delle eventuali parti mobili
 - 9) Pulizia

- Controlla la struttura di supporto e gli ancoranti ed in particolare:
 - 1) Infiltrazioni
 - 2) Ancoranti
 - 3) Fessure e/o corrosione e/o degrado
 - 4) Idoneità strutturale
 - 5) Tarli, muffe etc.
 - 6) Pulizia

Caso C

Si richiede:

intervento che può essere svolto da : installatore Avanzato UNI 11900:2023

3. Ispezione straordinaria del sistema di ancoraggio

- *Controlla la documentazione del sistema di ancoraggio ed in particolare che siano presenti:*
 - 1) *Elaborato grafico rappresentativo del sistema*
 - 2) *Relazione tecnica generale*
 - 3) *Relazione di calcolo strutturale*
 - 4) *Documentazione fotografica del sistema*
 - 5) *Dichiarazione di corretta posa del sistema*
 - 6) *Manuali di installazione, uso e manutenzione degli ancoraggi*
 - 7) *Dichiarazione di conformità/rispondenza degli ancoraggi*
 - 8) *Indicazione d'uso dei DPI da utilizzare*
 - 9) *Programma di manutenzione del sistema*
 - 10) *Registro delle ispezioni/manutenzioni del sistema*
 - 11) *Registro degli accessi al sistema*

- *si assicura che il sistema di ancoraggio abbia mantenuto le caratteristiche prestazionali iniziali. In caso contrario analizza, eventualmente insieme ad un progettista di sistemi di ancoraggio, le cause che hanno portato alla messa fuori esercizio dello stesso*

- *analizza, eventualmente insieme ad un progettista di sistemi di ancoraggio, le caratteristiche dei dispositivi che devono essere ripristinati/sostituiti.*

- *individua gli interventi necessari al ripristino delle caratteristiche prestazionali del sistema di ancoraggio secondo le modalità stabilite dal fabbricante e dal progettista strutturale.*

MEMORANDUM DELL'AMMINISTRATORE – COMMITTENTE

1. Prima di dare incarico ad un installatore per l'esecuzione degli interventi di ispezione è consigliato procedere con l'incarico ad un tecnico rilevatore qualificato per la **verifica documentale preliminare** per l'esistenza - per la conformità dei contenuti – per l'assunzione di responsabilità:
 - a) Della conformità del prodotto
 - b) Della conformità progettuale
 - c) Della conformità legislativa

2. la verifica della conformità del prodotto

- a) la verifica prevede **l'esame dei contenuti rilasciati dal fabbricante** (deve essere fatta da un tecnico rilevatore qualificato)
- b) la verifica prevede **l'esame della presenza dei documenti rilasciati dal fabbricante** (deve essere fatta da un installatore base -intermedio -avanzato)

È indispensabile che il committente fornisca la seguente documentazione :

- dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante
- certificazioni del prodotto fornite dal fabbricante
- manuale d'uso – informazioni del fabbricante
- istruzioni per la manutenzione, ispezione e verifica periodica fornita dal fabbricante .

se detta documentazione non è disponibile , non è identificabile o rintracciabile il fabbricante, si procede alla immediata dismissione dell'impianto

3. la verifica della conformità progettuale

- a) la verifica prevede **l'esame dei contenuti del fascicolo tecnico degli ancoraggi** (deve essere fatta da un tecnico rilevatore qualificato)
- b) la verifica prevede **l'esame della presenza del fascicolo tecnico degli ancoraggi** (deve essere fatta da un installatore base -intermedio -avanzato)

- Elaborato grafico rappresentativo del sistema
 - Relazione tecnica generale
 - Relazione di calcolo strutturale
 - Documentazione fotografica del sistema
 - Dichiarazione di corretta posa del sistema
 - Manuali di installazione, uso e manutenzione degli ancoraggi
 - Dichiarazione di conformità/rispondenza degli ancoraggi
 - Indicazione d'uso dei DPI da utilizzare
 - Programma di manutenzione del sistema
 - Registro delle ispezioni/manutenzioni del sistema
 - Registro degli accessi al sistema
- La verifica della conformità legislativa deve essere fatta da un tecnico rilevatore qualificato

Se dalla verifica vengano rilevate delle non conformità il tecnico rilevatore dovrà fornire le azioni correttive per conformare i contenuti del fascicolo tecnico (se fattibile ed eventuali oneri finanziari)

4. la verifica **della conformità legislativa** deve essere fatta da un tecnico rilevatore qualificato /abilitato

- a) la verifica prevede **l'esame dei contenuti dell'elaborato tecnico della copertura in conformità con il D.lgs 81/08 smi allegato XVI contenuti del fascicolo dell'opera e i regolamenti regionali vigenti**
 - Elaborati progettuali (redatti da tecnico abilitato)
 - Fascicolo tecnico degli ancoraggi (redatto dall'installatore)
 - Progetto operativo (istruzioni per le modalità operative redatte dal tecnico progettista)
 - Asseverazione di conformità (redatta da tecnico abilitato)

Se dalla verifica vengano rilevate delle non conformità il tecnico rilevatore dovrà fornire le azioni correttive per conformare i contenuti dell'elaborato tecnico della copertura (se fattibile ed eventuali oneri finanziari)

5. Verifica della idoneità tecnico professionale dell'installatore

Prima di affidare i lavori (art 26 D.lgs 81/08 smi) è indispensabile verificare le competenze professionali dell'installatore .

- *La visura camerale con riportato l'attività di installatore di dispositivi di ancoraggio*
- *L'attestato delle competenze professionali acquisite come installatore di dispositivo di ancoraggio di livello Base -Intermedio – Avanzato in coerenza con Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Decreto Ministeriale 8 gennaio 2018 - UNI 11900 16 febbraio 2023*

Attenzione

Posto che il "tecnico rilevatore" svolge un'attività professionale in qualità di Consulente e quindi non svolge un ruolo attivo nel Servizio di Prevenzione con potere decisionale , non potendo pertanto rispondere delle azioni del Committente, e posto che il "tecnico rilevatore" ai sensi e per gli effetti del dispositivo dell'Art. 40 del Codice Penale e per l'intrinseco principio giuridico del "neminem laedere" è obbligato a impedire eventi o pericoli dai quali possano derivare danni alle persone:

Nel caso il "tecnico rilevatore", nello svolgimento della propria attività ovvero durante il sopralluogo o a seguito di una verifica documentale, rilevi un pericolo grave ed immediato per i Lavoratori, lo stesso sarà tenuto:

a comunicare per iscritto alle figure responsabili e dotate di poteri decisionali del Committente, in modo tracciabile (ovvero con ricevuta di riscontro), le non conformità rilevate;

in caso di inerzia del Committente, a segnalare agli Organi di vigilanza la situazione di pericolo.

In ogni caso gli esiti e le segnalazioni del "tecnico rilevatore" verranno trasmesse per conoscenza anche al RSPP aziendale qualora ne fossero fornite le generalità.

Nota

Lo scopo di questo documento ha il solo scopo di fornire una rapida guida per gli amministratori /committenti e non sostituisce in alcun modo le direttive vigenti.

Con particolare attenzione resta ancora non chiarito se i prodotti installati precedentemente alle nuove direttive sono da dismettere in quanto non idonei all'impiego e se gli installatori già qualificati in modo antecedente la pubblicazione della norma UNI 11900:2023 possono svolgere la loro mansione fino a scadenza dei loro attestati con l'obbligo di un aggiornamento alla nuova direttiva solo dopo la naturale scadenza .

A queste due note lascio la facoltà di decidere come meglio procedere all'amministratore /committente ponendo comunque giusta riflessione:

nel prendere una decisione va considerato che in materia di responsabilità della conformità ed efficacia dei sistemi , della sicurezza dei presidi fissi di sicurezza in dotazione all'opera è in capo all'amministratore /committente .